



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

Visto: l'articolo 133 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";

Visto: l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

Visto: il Regolamento (CE) n. 404 in data 08.4. 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto: il Decreto Legislativo n. 4 in data 09.01.2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista: la propria Ordinanza n. 33 in data 27.03.2015 con la quale è stato disciplinato l'esercizio della pesca professionale mediante l'uso di nasse e simili nel Compartimento Marittimo di Venezia;

Visto: il rinnovo della proposta di una gestione sperimentale, elaborata dall'Istituto di ricerca AGRI.TE.CO. a gennaio 2024 ed avanzata dai CO.GE.VO. di Venezia e Chioggia, tesa a prevenire eventuali interferenze tra sistemi di pesca delle vongole con quelli della pesca delle seppie;

Visto: il parere favorevole espresso all'unanimità in data 19.01.2024 dalla Commissione Consultiva Regionale per la pesca marittima e l'acquacoltura alla predetta proposta, che, con il fine di mitigare le interferenze tra i due sistemi di pesca, va ad identificare alcuni spazi da dedicare in via prioritaria alla pesca delle vongole con draga idraulica, prevedendo tra l'altro la necessità, come negli anni precedenti, di estendere sino alla distanza di 1.5 miglia dalla costa la zona dedicata all'attività di pesca con le nasse lungo il litorale del Lido di Venezia;

Vista: la proposta di avvio della stagione di pesca marittima delle seppie con l'utilizzo di nasse, avanzata in data 08.03.2024 dal Consorzio Ittico Veneziano, supportata dal parere tecnico-scientifico espresso dall'Istituto di ricerca AGRI.TE.CO., relativamente all'anticipo della stagione di pesca;

Ritenuto: opportuno armonizzare, limitatamente alla stagione di pesca 2024, le vigenti disposizioni in tema di pesca delle seppie con le altre attività di pesca nell'ambito delle acque del Compartimento Marittimo di Venezia;

ORDINA

Articolo 1

La campagna di pesca delle seppie con nasse e simili – così come disciplinata con ordinanza n. 33/2015 in premessa richiamata - è consentita nel periodo **dal 29 marzo al 15 luglio 2024**, con l'orario di uscita dai porti, limitatamente al primo giorno della campagna, non prima delle ore 09.00.

Articolo 2

In deroga all'art. 1 comma A dell'Ordinanza n. 33/2015, citata in premessa, limitatamente al tratto di mare compreso tra la diga sud del Porto di Lido e la diga nord del Porto di Malamocco (Lido di Venezia), le nasse possono essere collocate all'interno della fascia di mare compresa fra 0.11 e 1.5 miglia dalla costa.

Articolo 3

All'art. 4 dell'Ordinanza n. 33/2015, citata in premessa, il comma 2 viene sostituito dal seguente:

“Con riguardo alla stagione di pesca 2024, in via sperimentale, anche al fine di mitigare le interferenze tra la pesca delle vongole e la pesca delle seppie, le aree meglio individuate nell'allegato 1 al presente provvedimento, quale sua parte integrante, devono essere riservate all'attività di pesca delle vongole con draga idraulica. Le predette aree, che sostituiscono per la corrente stagione il corridoio di cui al comma 1, dovranno essere opportunamente delimitate con segnalamenti diurni e notturni (bandierine gialle riportanti la scritta Co.Ge.Vo. Venezia – fanali gialli visibili ad una distanza non inferiore a mezzo miglio)”.

Articolo 4

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 29 marzo 2024.

Restano confermate le rimanenti disposizioni di cui all'Ordinanza n. 33 in data 27 marzo 2015, citata in premessa.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- degli artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo n. 4 in data 09 gennaio 2012 e ss.mm./ii.;
- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo
n. 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative

COORDINATE DEI VERTICI DELLE AREE

Area	St area	Latitudine			Longitudine		
Bibione	Bi01	45°	37'	26.474"	13°	1'	1.532"
Bibione	Bi02	45°	37'	12.657"	13°	1'	2.098"
Bibione	Bi03	45°	36'	57.796"	12°	58'	50.128"
Bibione	Bi04	45°	37'	11.412"	12°	58'	49.882"
Brussa	Br01	45°	36'	55.368"	12°	57'	11.574"
Brussa	Br02	45°	36'	41.859"	12°	57'	16.105"
Brussa	Br03	45°	36'	12.953"	12°	55'	12.299"
Brussa	Br04	45°	36'	26.269"	12°	55'	6.253"
Cavallino-Treporti	CT01	45°	27'	6.27"	12°	30'	42.122"
Cavallino-Treporti	CT02	45°	26'	49.518"	12°	30'	51.384"
Cavallino-Treporti	CT03	45°	26'	16.229"	12°	28'	46.34"
Cavallino-Treporti	CT04	45°	26'	31.698"	12°	28'	33.332"
Jesolo	Je01	45°	29'	24.307"	12°	37'	22.523"
Jesolo	Je02	45°	29'	8.393"	12°	37'	34.431"
Jesolo	Je03	45°	28'	15.867"	12°	35'	31.185"
Jesolo	Je04	45°	28'	31.694"	12°	35'	19.115"
Lido	Li01	45°	24'	53.078"	12°	23'	15.574"
Lido	Li02	45°	24'	43.318"	12°	23'	37.653"
Lido	Li03	45°	23'	29.939"	12°	22'	23.839"
Lido	Li04	45°	23'	38.962"	12°	22'	1.772"
Lido	Li05	45°	24'	16.348"	12°	22'	36.949"
Lido	Li06	45°	24'	42.499"	12°	23'	2.146"
Pellestrina	Pe01	45°	19'	28.711"	12°	19'	44.16"
Pellestrina	Pe02	45°	19'	22.67"	12°	20'	7.763"
Pellestrina	Pe03	45°	18'	24.304"	12°	19'	40.319"
Pellestrina	Pe04	45°	18'	14.302"	12°	19'	36.299"
Pellestrina	Pe05	45°	18'	18.402"	12°	19'	12.878"
Pellestrina	Pe06	45°	18'	51.639"	12°	19'	25.765"
Pellestrina	Pe07	45°	15'	37.113"	12°	18'	27.149"
Pellestrina	Pe08	45°	15'	36.455"	12°	18'	52.212"
Pellestrina	Pe09	45°	14'	34.963"	12°	18'	51.488"
Pellestrina	Pe10	45°	14'	15.191"	12°	18'	52.26"
Pellestrina	Pe11	45°	14'	14.924"	12°	18'	28.552"
Pellestrina	Pe12	45°	14'	57.837"	12°	18'	25.785"







